



Prot. n. 163691 del 31/12/09

**COMUNE DI MODENA**

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

## ORDINANZA

### **“Interventi per contrastare l’abuso di alcol da parte di minorenni”**

#### **IL SINDACO**

Considerato che la Costituzione, all’art. 31, pone la tutela dei giovani come compito primario delle Istituzioni e prevede che esse predispongano interventi adeguati a tale scopo, e all’art. 32 eleva la tutela della salute a fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

Rilevato che il contrasto all’abuso di alcol rappresenta un prioritario settore di intervento per la salvaguardia dei giovani e per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale contenuto nell’Ordine del giorno prot. gen. n. 124216 avente ad oggetto “Strategie di prevenzione del consumo di alcol dei minorenni” approvato il 05 ottobre 2009, che evidenzia i seguenti profili:

- L’uso dell’alcol ad alte dosi cronicamente o saltuariamente è definito “rischioso” dall’OSM e si associa ad un aumento di morbilità e mortalità;
- L’uso “rischioso” dell’alcol nei giovani è soprattutto legato al fenomeno del “binge drinkers” (bevitori di almeno 6 unità alcoliche una volta la settimana);
- La morbilità e la mortalità alcol-relata nei giovani è soprattutto associata agli incidenti stradali mortali o con invalidità;
- Il solo approccio proibizionista non è efficace, come storicamente e scientificamente dimostrato ed è necessario anche intervenire sulla domanda e sulle motivazioni culturali;
- Il fenomeno dell’uso rischioso dell’alcol richiede interventi complessivi multi-dimensionali;
- L’aggravante dell’alcolismo è legato alle modalità del bere;

Ritenuto che l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale dà specifiche indicazioni al Sindaco ed alla Giunta sulle modalità di intervento e sulle strategie di prevenzione del fenomeno dell’alcolismo e, oltre a pronunciarsi sulla necessità di importanti riforme legislative, richiama l’opportunità di introdurre limiti specifici di alcolemia per fasce d’età e per i guidatori con meno di tre anni di possesso della patente, sottolineando anche la necessità di regolare ulteriormente la pubblicità sui media relativa alla vendita di alcolici; la

necessità di favorire l'attuazione di campagne di sensibilizzazione che incrementino la consapevolezza, coinvolgendo l'ambito scolastico in stretta connessione con quello familiare; la necessità di finanziare la ricerca sui fattori che possono contribuire a diminuire l'impatto sulla salute e sulla sicurezza di comportamenti di abuso alcolico;

Preso atto che gli indirizzi rivolti al Sindaco e alla Giunta sono i seguenti:

- mantenere attive e potenziare tutte le iniziative istituzionali (Consiglio tematico) divulgative, educative e di contenimento sin qui attuate (per esempio "Buona la Notte", "Conta i bicchieri che contano", "Mese alcolico dell'Emilia-Romagna") in raccordo con Provincia, Regione e Organi periferici dello Stato (Prefettura e Questura);
- favorire centri di aggregazione giovanile in cui sia possibile sviluppare modalità di "bere consapevole";
- favorire, come accade in molti paesi anglo-sassoni, la nascita di progetti "sorber driver" e di trasporto collettivo verso i locali coinvolgendo gli stessi proprietari e operatori del settore;
- emettere un'ordinanza volta all'introduzione di maggiori controlli alla vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni richiamandosi alle sanzioni previste dalla legge nazionale, e coinvolgendo direttamente i genitori/esercenti la patria potestà;
- stipulare un patto con il mondo della scuola di ogni ordine e grado per una forte azione esecutiva;

Rammentato che il "Codice di autoregolamentazione" indica alcune azioni alle quali i pubblici esercizi aderenti hanno dato seguito, come "favorire l'applicazione rigorosa della normativa vigente, in particolare per ciò che attiene al divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori" e "favorire, in collaborazione con le istituzioni, la formazione dei gestori e del personale dipendente sul tema dell'abuso di alcol e responsabilizzare il personale addetto alla somministrazione sui divieti di consumo di alcol" e, infine, "promuovere l'adozione di misure di autoregolamentazione in materia di vendita di bevande superalcoliche in contesti di possibile rischio";

Ritenuto che il riferimento alle "sanzioni previste dalle leggi nazionali con la notifica ai genitori" contenute nell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale richiama le vincolanti e tassative fattispecie previste dalla legge statale e che i fatti da esse puniti non possono essere duplicati con identico contenuto da fonti giuridiche di grado inferiore, come le ordinanze amministrative, alle quali è fatto pertanto divieto sia di attenuarle sia di aggravarle, e che sono:

- l'art. 688 c.p. che punisce con sanzione amministrativa l'ubriachezza che si verifica, secondo l'unanime interpretazione della giurisprudenza, quando sopravvenga per effetto dell'abuso di alcol la temporanea alterazione mentale che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza, con comportamenti in pubblico che denunciano inequivocabilmente tale alterazione, percepibile da chiunque, in base al comportamento, alla difficoltà di parlare, ad altri segni manifesti e non equivoci;
- l'art. 689 c.p. che punisce a titolo di contravvenzione, di competenza dell'Autorità Giudiziaria, la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, comminando l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell'art. 52 comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 274/2000 disponendo che, se dal fatto deriva l'ubriachezza del minore al quale l'alcol è somministrato, la pena sia aumentata, oltre alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio prevista in ogni caso;
- l'art. 2, in relazione all'art. 6, comma 2, della L. n. 689/81 che dispone non siano

applicate in alcun caso ai minori degli anni 18, per difetto di capacità, le sanzioni amministrative e prevede altresì che rispondano dell'ammontare pecuniario delle stesse i genitori o coloro che esercitano la potestà sul minore a meno che non provino la loro impossibilità di impedire il fatto del minore;

Considerata l'opportunità di destinare le somme rivenienti dal pagamento delle suddette pene pecuniarie al finanziamento di interventi ed iniziative tese a valorizzare la prevenzione dell'abuso di bevande alcoliche, che saranno realizzate secondo le indicazioni del richiamato Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 05/10/2009;

Considerato che si stanno diffondendo nuovi modelli di consumo di bevande alcoliche che prevedono un uso occasionale, intenso e spesso intossicante di bevande alcoliche, modalità che rappresentano la prima causa di incidenti stradali nei quali sono coinvolti i giovani ed i giovanissimi;

Considerato altresì che detta assunzione provoca problemi rilevanti di ordine sanitario e sociale direttamente correlati all'integrità fisica della popolazione;

Ritenuto necessario che la tutela dei minori di anni 16 si debba estendere anche al di fuori dei casi previsti dal citato art. 689 c.p. vietando anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo articolo la somministrazione e vietando la vendita o la cessione a qualunque titolo, da parte di chiunque, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a tali soggetti;

Visti:

- Gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- Il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
- L'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno,
- Vista la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota in data 30 dicembre 2009 ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data 31 dicembre 2009 ;

nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125 e dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008,

## ORDINA

- 1) Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16.
- 2) Il divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici

degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.

- 3) Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
- 4) Chiunque violi i precedenti disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. E' prevista, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute.
- 5) Se le violazioni di cui sopra sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.
- 6) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche. Le violazioni di cui al presente punto comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, secondo le disposizioni della L. 689/81 e successive modificazioni.
- 7) Quando una persona minore di anni 18 è colta in stato di manifesta ubriachezza ai sensi dell'art. 688 c.p., l'organo accertatore, qualora sia stata rilevata una reiterazione del comportamento, prima di procedere alla notificazione degli atti di competenza ai genitori o comunque a chi esercita la potestà dei genitori, trasmette la documentazione al Sindaco; questi, verificata la ricorrenza dei presupposti, dà impulso ai servizi comunali preposti, che provvedono a convocare i genitori e le figure assimilate al fine di segnalare il ripetersi degli illeciti accertati, la loro gravità ed i danni che possono derivare al minore dall'uso di alcol, informandoli, contemporaneamente, della disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale a definire interventi di appoggio che siano ritenuti eventualmente necessari, nel rispetto della più totale riservatezza.
- 8) In caso di abusiva somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, ai sensi dell'art. 689 c.p., gli organi accertatori, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria a carico dei responsabili, provvederanno a dare comunicazione all'esercente la potestà genitoriale del coinvolgimento del minore, ai sensi del punto precedente.
- 9) Il presente atto entra in vigore il primo giorno di pubblicazione e resterà vigente sino alla sua espressa revoca qualora cessino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione.

## AVVISA

Che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, comunicazione alla stampa e pubblicazione sul sito Internet del Comune.

## AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

MODENA, lì 31 dicembre 2009

**IL SINDACO**  
**(Avv. GIORGIO PIGHI)**